



Decreto Dirigenziale n. 31 del 05/05/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54/85 E SMI - PRAE. COMUNE DI S. SALVATORE TELESINO - CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' FOSSA DEL MONACO - PART.LLE N. 64 SUB/4 E 5 DEL FOGLIO 16 (EX FG. 15 - PART.LLE N. 250 E N. 275). SOCIETA' CALCESTRUZZO S. VINCENZO 3 SRL, CON SEDE IN SAN SALVATORE TELESINO ALLA VIA PUGLIANO N. 7 - PART. IVA: 01402140626. CHIUSURA ACCESSO IN CAVA E DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI UBICATI NEL SUO PERIMETRO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che, con Decreto Dirigenziale n. 900 del 09.04.2001, che fa capo alla Soc. Bove Emilio e Figli snc, è stata denegata la prosecuzione della coltivazione della cava di calcare alla loc. Fossa del Monaco del Comune di San Salvatore Telesino - fg. 15, p.lle n. 250 e n. 275;
- b. che con nota del 22.01.2008 prot. reg. n. 71015 del 24.01.2008, il sig. Bove Emilio, in qualità di legale rappresentante della Società Bove Emilio e Figli S.n.c., ha comunicato che, con atto notarile rep. n. 26622 del 17.12.2007, registrato a Benevento il 04.01.2008 al n. 61 sono stati trasferiti, alla Società Calcestruzzo S. Vincenzo 3 srl, con sede in San Salvatore Telesino alla via Pugliano n. 7, tutti i beni ed i terreni relativi alla cava sita in località Fossa del Monaco nel Comune di San Salvatore Telesino.

RILEVATO:

- a. che, nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo del territorio, è stato eseguito un sopralluogo in data 02.03.2011 presso la cava suddetta, redigendo apposito verbale registrato al n. 998 del registro di vigilanza – prot. reg. n. 214021 del 16.03.2011;
- b. che con il predetto verbale è stato accertato che sulle particelle n. 65 sub/4 e 5 del foglio 16 (ex n. 250 e n. 275 del foglio 15) sono ubicati impianti per la frantumazione e lavorazione di pietre e minerali di proprietà della Società Calcestruzzo S. Vincenzo 3 srl;
- c. che, nell'ambito delle verifiche tecniche ed amministrative effettuate con il predetto accertamento, la Società si è impegnata a trasmettere copia degli atti inerenti alla Concessione Edilizia per l'installazione dell'impianto e/o eventuali autorizzazioni relative all'esercizio degli stessi;
- d. che, di fatto, è stato acquisito solo il Decreto Dirigenziale del Settore Tutela dell'Ambiente di Benevento n. 35 del 23.04.2009 di voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al Decreto Assessorile n. 2524 del 17.03.2000, a suo tempo rilasciato alla ditta Bove Emilio e Figli;
- e. che, in merito alla generale attività dell'impianto, è stato avviato il procedimento amministrativo ad iniziativa d'Ufficio n. 225780 del 22.03.2011 avente ad oggetto: *“Comune di San Salvatore Telesino – Cava di calcare alla località Fossa del Monaco - Foglio 15 – p.lle n. 250 e n. 275. Società Calcestruzzo S. Vincenzo - Impianto di lavorazione inerti non autorizzato”*.

CONSIDERATO:

- a. che l'art. 5 - comma 3 della L.R. n. 54/85 stabilisce che l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente, tra l'altro, i connessi impianti di trattamento dei materiali ubicati dentro il perimetro della cava;
- b. che l'art. 19 – commi 1 e 2 della L.R. n. 54/85 prevede che il provvedimento di concessione edilizia è obbligatorio per i manufatti ed impianti ed ogni altra opera collegata all'attività della cava, essendo subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale di autorizzazione di cui al predetto art. 5;
- c. che, con nota n. 531430 del 20.06.2008, il Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura regionale ha reso uno specifico parere dal quale si evince che:
 - c.1. *“l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva imprime un particolare vincolo di destinazione d'uso strumentale (all'attività estrattiva) – non solo sui suoli ma anche sui connessi impianti – è circostanza che risulta immediatamente confermata dall'art. 19 della L.R. n. 54/85 ove si precisa che il rilascio del provvedimento di concessione di cui all'art. 1 della legge 10/77 (ora permesso a costruire) relativo ai manufatti ed agli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale di autorizzazione;*
 - c.2. ***“non può ritenersi consentito l'utilizzo degli impianti nel perimetro di cava, seppur in assenza di escavazioni accertate ad intervenuta scadenza del termine di autorizzazione ed in pendenza del progetto di ricomposizione ambientale”;***
 - c.3. *“la giurisprudenza, in relazione ad attività di selezione e lavaggio di materiale inerte proveniente da altra cava, ha precisato che laddove l'autorizzazione all'attività estrattiva sia scaduta, i manufatti strumentali all'esercizio non già dell'attività di cava (la cui autorizzazione era scaduta fin dal 1988) bensì di un'attività artigianale/industriale (completamente svincolata dall'attività di cava) (sono) pertanto come tali, incompatibili con la destinazione agricola della zona,*

concludendo per la natura abusiva di tale attività in assenza dei provvedimenti autorizzatori comunali”;

- d. che la Direttiva del Settore Cave di Napoli n. 40166 del 16.01.2009, alla lettera E) punto 2), chiarisce esplicitamente che *“per pertinenza di cava, ai sensi della normativa vigente (R.D. 29 luglio 1927 n. 1443; D.P.R. 128/59; D.lgs 624/96), tra gli impianti che ricadono nel perimetro dell’area autorizzata ai fini di cava sono da annoverarsi gli impianti ed i lavori ad essi connessi di frantumazione, vagliatura e squadratura dei prodotti di cava, nonché le ulteriori strutture addette al caricamento di tali prodotti dai piazzali, i silos e gli eventuali impianti di lavaggio del materiale scavato”;*
- e. che dagli atti in possesso dell’Ufficio non risulta alcuna concessione edilizia relativa ai manufatti costituenti l’impianto di lavorazione inerti ricadente nel perimetro della cava.

PRESO ATTO:

- a. dell’istruttoria espletata da questo Ufficio prot. reg. n. 358468 del 05/05/2011 ;
- b. della nota prot. 358474 del 05/05/2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità.

RITENUTO:

- a. che l’impianto di frantumazione rientra nell’ambito del perimetro di cava e precisamente sulle part.IIe n. 64 sub/4 e 5 del foglio 16 (ex n. 250 e n. 275 del fg.15), per cui la relativa autorizzazione è riconducibile all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85 e smi e, allo stato, la cava è da considerarsi a tutti gli effetti amministrativi come “dismessa”;
- b. che, in ogni caso, non risulta documentato il possesso di altra autorizzazione che abbia natura autonoma rispetto alla cava;
- c. che, in particolare, anche ove si ammettesse la possibilità di effettuare in piena autonomia un’attività di trattamento dei materiali, rispetto all’attività della cava, non è pensabile prescindere dal rilascio della omnicomprensiva autorizzazione di cui all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85;
- d. che, alla luce delle norme vigenti, delle risultanze documentali e delle verifiche tecniche ed amministrative eseguite, non può svolgersi alcuna attività di cava ivi comprese quelle connesse alle lavorazioni dell’impianto.

VISTO:

- a. il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- b. la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- c. la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- d. il D. Lgs n. 624/96;
- e. l’art. 4 del D Lgs. n. 165/2001;
- f. il P.R.A.E.;
- g. il parere n. 531430 del 20.06.2008 del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell’Avvocatura regionale;
- h. la Direttiva del Settore Cave di Napoli n. 40166 del 16.01.2009.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L’Altrelli e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95, alla Società Calcestruzzo S. Vincenzo 3 srl, con sede in San Salvatore Telesino alla Via Pugliano n. 7, rappresentata legalmente dal Signora Gagliardi Vincenzo nato a San Felice a Cancellino (CE) il 20.09.1990 e residente in San Salvatore Telesino alla via Pugliano n. 22:

1. il divieto all’utilizzo dell’impianto di lavorazione inerti presente nella cava sita in San Salvatore Telesino alla località Fossa del Monaco - part.IIe n. 64 sub/4 e 5 del foglio 16 (ex fg. 15 – part.IIe n. 250 e n. 275), in quanto privo dell’autorizzazione di cui all’art. 5 comma 3 della L.R. n. 54/85 e smi;
2. il divieto di accesso in cava;
3. che gli Enti territorialmente competenti vigilino sul blocco delle attività.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.1.1. All'Assessore ai LL.PP. e Cave;
 - 1.1.2. Alla Regione Campania – Coordinatore A.G.C. LL.PP.;
 - 1.1.3. Alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.4. Al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.5. Al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.
 - 1.1.6. Alla Regione Campania - Settore Cave – Napoli;
 - 1.1.7. Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento;
 - 1.1.8. Al Settore Tutela dell'Ambiente – Benevento.
 - 1.2. per competenza o conoscenza o norma:
 - 1.2.1. Al Comune di San Salvatore Telesino;
 - 1.2.2. Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Benevento;
 - 1.2.3. Al Corpo Forestale dello Stato Stazione di San Salvatore Telesino;
 - 1.2.4. Alla Comunità Montana del Titerno – Alto Tammaro - Castelpagano;
 - 1.2.5. All'Amministrazione Provinciale di Benevento;
 - 1.2.6. Al Comando Carabinieri Stazione di San Salvatore Telesino.
 - 1.3. Al Comune di San Salvatore Telesino per la notifica alla Società Calcestruzzo S. Vincenzo 3 srl. - legale rappresentante sig. Gagliardi Vincenzo nato a San Felice a Cancelli (CE) il 20.09.1990 e residente in San Salvatore Telesino alla via Pugliano n. 22.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e s.m. ed i., potrà essere prodotto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio